

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL GIUDICE DI PACE DI PARMA

ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nella causa di opposizione a sanzione amministrativa,  
promossa da:

difeso dal dott. S. Tamagna

N. 912/15 Sent.  
N. 2665/15 R.G.  
N. 5079/15 Cron.

G. di P.

OPPONENTE

Dott. :

CONTRO

OPPOSTA

Oggetto:

Ricorso posto in decisione sulla base delle conclusioni formulate in  
atti

ricorso ex-art.22

L. 689/81

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'opponente ha impugnato il verbale redatto dalla Polizia  
Municipale dell' ... con il quale gli  
veniva contestata la violazione dell'art. 142/8 del c.d.s. con  
applicazione della sanzione di E. 169,00 più spese oltre la

decurtazione di tre punti sulla patente di guida. Ciò perché il  
giorno 7.1.2015, alle ore 15,26 nel Comune di ...

... conducente del veicolo tg. ..., circolava,

detratta la tolleranza del 5%, alla velocità di Km/h 67,00, superando  
di km/h 17,00 il vigente limite di Km/h 50 (velocità effettiva km/h

72,00). Detta violazione, accertata attraverso Velomatic 512  
omologato veniva contestata con verbale redatto in data in data

9.2.2015 e notificato al proprietario del veicolo obbligato in solido. . Si costituiva in giudizio l'opposta che chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato. Alla fissata udienza e dopo le conclusioni e discussione, chi giudica tratteneva il ricorso in decisione dando lettura in udienza del dispositivo della sentenza

### MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata data prova del contestato illecito sia attraverso le risultanze di apparecchiatura elettronica debitamente omologata (art 142 c.6 cds) sia attraverso la depositata, da parte dell'opposta, foto scattata dallo strumento ed attestante la velocità di Km/h 72,00 . Il ricorrente non contesta detto eccesso di velocità ma formula deduzioni incompatibili con la struttura- motivazione della decisione. Infatti nel verbale risulta precisata la ragione della mancata contestazione immediata come previsto dall'art 201 cds ; Il D.lgs 285/1992 ( cds) e succ. sono leggi speciali onde non opera la legge 241/1990 ed analogamente la L. 39/1993. Il fatto è avvenuto in " " ossia in centro abitato ove opera ex lege il limite di km/h 50 ( art 142 c. 1 cds) come precisato nel verbale de quo. Lo stesso opponente ha depositato fotografia con indicazione " " senza ivi esistente altra prescrizione di diverso limite superiore di velocità ( che detto art del cds consente fino a km/h 70 nel solo ultimo caso va precisata la velocità consentita).L'esistente cartello con l'indicazione " " ossia di centro abitato non può ingenerare quindi dubbi sul limite di velocità. Quanto alla taratura dello strumento di rilevazione della velocità l'opposta ha attestato che " lo strumento viene sottoposto a verifiche annuali<sup>fi</sup> ed ha depositato " dichiarazione di verifica e

taratura" rilasciata da ..... Ne consegue che il ricorso è infondato e va respinto confermando il verbale impugnato ma contenendo, stante la lieve trasgressione, la sanzione pecuniaria nella misura minima edittale senza possibilità di decurtazione di punti sulla patente di guida non risultando individuato il trasgressore. Sussistono giuste ragioni, per le motivazioni esposte, per compensare le spese del giudizio come richiesto dall'opposta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione o deduzione, così decide:  
 rigetta il ricorso e pertanto conferma il verbale impugnato contenendo la sanzione pecuniaria nella misura minima edittale.  
 Spese compensate.  
 Così deciso in Parma, li 16.6.2015

Il Giudice di Pace

Dott. ....

IL CANCELLIERE



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
 DI PARMA  
 DEPOSITATO IL  
 23 GIU 2015  
 IL CANCELLIERE  
 IL CANCELLIERE

